

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE PER I
LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DEL
VENETO**

Il giorno 16 febbraio 1999, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero anche in veste di Presidente di categoria e dai Presidenti dei Consigli Direttivi regionali dell'Edilizia ed Affini Quinto Dalla Libera e Luigi Peloso, dai signori Luca De Lazzari, Angelo Rizzante, Paolo Porelli, Piero Buogo, Luca Cuoghi, Oscar Rigoni, Danilo Forlin e Mirko Rossini assistiti dal Segretario generale Renato Mason e dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Francesco Rizzardo;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario generale Adriano Buoso, dal Presidente regionale della ASSOEDILI CNA Marcello Splendore dai dirigenti ASSOEDILI ed ANSE Roberto Strumendo, Massimo Collesei, Roberto Righetti, Marino Colbertaldo e Flavio Ballan e dai signori Sandro Martin, Mauro Tosi, Giuseppe Signori e Cesare Galletto e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la CASA Veneto, rappresentata dal Presidente Daniele Tollin, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la FILCA CISL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Franco Lorenzon e dai signori Stefano Bellumat, Romeo Cogno, Alessandro Pavanello, Bruno Silvestrin, Giuliano Pizzo, Giulio Fortuni, Antonio Belviso e Armando Capovilla;
- la FILLEA CGIL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Paola Battaglia e dai signori Giuseppe Colferai, Salvatore Vargiu, Michele Carpinetti, Donato Ianaro, Luigi De Crescenzo e Ezelino Fratorti;
- la FENEAL UIL regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin e dai componenti la direzione regionale Adriano Brinis, Omero Cazzaro, Gianluigi Meggiolaro, Valerio Franceschini, Gianpietro Gregnanin, Valerio Zannin e Modesto Cavedon;

viene approvata l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale di Lavoro siglato il 21 settembre 1998, ai sensi di quanto previsto dall'art 42 del CCNL 27 ottobre 1995, che si riporta integralmente con le modifiche concordate in data odierna.

Visto

- il punto 2. "Livello regionale" del titolo "Sistema contrattuale" del CCNL 27.10.95
- l'art. 42 "Contrattazione di secondo livello" del CCNL 27.10.95;
- l'accordo nazionale 14.4.97;
- l'accordo regionale 28.11.94 sulle prestazioni e assistenze extracontrattuali delle Casse Edili artigiane;
- l'accordo regionale 12.12.97;

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- l' accordo nazionale del 18 dicembre 1998 tra Ance, Organizzazioni Artigiane e organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.

Premesso

- Che la contrattazione nazionale del settore edile artigiano ed affini contempla una contrattazione di secondo livello regionale.
- Che il settore edile artigiano veneto ha da oltre 10 anni costruito un sistema di casse edili regionali artigiane.
- Che in tale occasione sono state pattuite modalità di erogazione diretta da parte delle imprese di particolari istituti contrattuali quali le ferie, i permessi e le festività'.
- Che i processi di mobilità territoriale e di omogeneizzazione del mercato del lavoro edile nell' ambito della regione spingono nella direzione del raggiungimento di trattamenti sempre più omogenei all' interno della regione.
- Che appare opportuno semplificare e dettare regole chiare e trasparenti sia per i lavoratori sia per le imprese del Veneto ed anche per assicurare così una corretta applicazione della clausola sociale contro forme di lavoro nero o irregolare.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto vale in tutto il territorio della Regione Veneto per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 27.10.95.

Art. 2 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 ottobre 1998 e avrà validità sino al 31.12.2001.

Art. 3 ACCORDI INTEGRATIVI PROVINCIALI PRE VIGENTI

Le parti dichiarano che il presente accordo assorbe e sostituisce con effetto 1.10.98 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti che pertanto, con pari data, cesseranno di avere vigore.

Art. 4 SISTEMA DI INFORMAZIONI

Si intende qui riportata per intero la disciplina di cui alla premessa del CCNL 27/10/95.

Nel ribadire l' impegno per l' attuazione della disciplina nazionale, le parti concordano di effettuare incontri semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, che avverranno su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di acquisire elementi quantitativi e qualitativi del settore anche dalle realtà bilaterali attualmente esistenti per una maggiore conoscenza della realtà del settore sia generale che specifica.

Le Casse Edili Artigiane elaboreranno dati annuali relativi a:

- numero imprese iscritte alle Casse Edili divise per numero di addetti;

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

- numero lavoratori iscritti o transitati nelle Casse Edili suddivisi per qualifiche, età e provincia di provenienza;
- numero nuove imprese iscritte alla Cassa Edile suddivise per provincia;
- numero imprese cessate suddivise per provincia;
- numero lavoratori assunti, suddivisi per qualifica, età e provincia di residenza;
- numero lavoratori licenziati o dimessi, suddivisi per qualifiche, età e provincia di residenza;
- numero lavoratori transitati nell' anno di gestione suddivisi per ore/mesi lavorati e relativi accantonamenti.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dall' Ente su richiesta congiunta delle parti compatibilmente con le esigenze tecniche.

Art. 5 APPALTO E SUBAPPALTO

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 18 parte 1 del CCNL 27/10/95 in tema di "disciplina dell' impiego di manodopera negli appalti e subappalti" le imprese edili artigiane che assumono lavori in appalto o subappalto, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, dovranno dimostrare di dare applicazione al presente contratto integrativo regionale.

In particolare è fatto obbligo alle imprese di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato art 18.

Le medesime imprese appaltatrici o subappaltatrici dovranno altresì dare dimostrazione di avere iscritti i propri dipendenti ad una Cassa Edile.

Nell' ambito del rilascio delle certificazioni liberatorie da parte delle Casse Edili CEAV e CEVA, le stesse saranno tenute alla verifica della regolarità contributiva dei versamenti e degli accantonamenti (se dovuti), a partire dall' anno precedente il periodo di esecuzione dei lavori oggetto delle dichiarazioni, esplicitando il dato riguardante gli operai alle dipendenze dell' impresa.

Art. 6 ADESIONE ALLE CASSE EDILI

Alle Casse Edili CEAV - CEVA aderiscono le imprese che applicano il CCNL 27.10.95 ed il presente contratto.

Le parti firmatarie il presente accordo ribadiscono la volontà di perseguire l' unificazione di CEAV e CEVA da raggiungersi entro 30.9.2000.

Art. 7 ADEGUAMENTO CONTRIBUTIONI ALLE CASSE EDILI

Dall' 1.10.98 la contribuzione alle Casse Edili (CEAV e CEVA) a carico delle imprese viene incrementata, nell' ambito dell' armonizzazione dei costi, dello 0,90%. Tale incremento sarà destinato:

- quanto allo 0,20% per quota prestazioni e assistenze;
- quanto lo 0,70% per le iniziative sulla sicurezza prevista all' art 12 "Ambiente e Sicurezza" che segue ed in attuazione dell' accordo regionale 12.12.97

Art. 8 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

A decorrere dal 1° ottobre 1998 l' indennità territoriale di settore è fissata nelle seguenti misure lorde orarie:

4° livello - Operaio specializzato provetto	1.350,80
3° livello - Operaio specializzato	1.257,55
2° livello - Operaio qualificato	1.120
1° livello - Operaio comune	982,46

Tali importi assorbono, fino a concorrenza, eventuali importi corrisposti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali.

Art. 9 RECUPERO DIFFERENZIALE PER LE PROVINCE DI VENEZIA E VERONA

La differenza tra le indennità territoriali in atto nelle provincie di Venezia e Verona e l' indennità regionale di cui all' articolo precedente sarà recuperata nei tempi e nelle misure seguenti:

- 1/3 dall' 1.10.1998
- 1/3 dall' 1.1.1999
- 1/3 dall' 1.2.1999

Pertanto l' ITS avrà i seguenti valori:

	dall' 1.10.98	
	VENEZIA	VERONA
4°Liv	787,51	785,67
3°Liv	734,54	732,82
2°Liv	661,66	660,08
1°Liv	584,92	583,51

	dall' 1.1.99	
	VENEZIA	VERONA
4°Liv	1069,15	1068,24
3°Liv	996,04	995,19
2°Liv	890,83	890,04
1°Liv	783,69	782,98

	dall' 1.2.99
	VENEZIA e VERONA
4°Liv	1.350,80
3°Liv	1.257,55
2°Liv	1.120
1°Liv	982,46

Qualora nelle singole realtà aziendali fosse riconosciuta una ITS, oraria e/o mensile (Verona) superiore quest'ultima verrà mantenuta finché i valori della tabella non supereranno i valori in atto.

Nell' ipotesi di riconoscimento di assegni ad personam od altri elementi retributivi, purché non esplicitamente attribuiti per merito, si procederà in occasione degli aumenti dell' ITS all' assorbimento di tali elementi fino a concorrenza.

Art. 10 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

E' istituito, in base a quanto stabilito dall' accordo nazionale 14.4.97, un Elemento Economico Territoriale regionale di settore (di seguito denominato EET), che non incide sul TFR, con le caratteristiche di cui all' art. 2 del D.L. n° 67 del 25.3.97 convertito in legge n° 135/97, collegato all' andamento produttivo dell' Edilizia artigiana veneta relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000.

Il valore dell' EET è determinato, per ogni anno di maturazione, nelle misure mensili/orarie sotto indicate, e sarà corrisposto mensilmente per 14 mesi per gli impiegati mentre per gli operai sarà corrisposto per ogni ora retribuita, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno:

IMPIEGATI (importi mensili)

anno	1999	2000	2001
Livelli			
7°	89.900	89.900	89.900
6°	78.600	78.600	78.600
5°	65.300	65.300	65.300
4°	60.500	60.500	60.500
3°	56.600	56.600	56.600
2°	50.000	50.000	50.000
1°	43.800	43.800	43.800

OPERAI

Livelli	1999		2000		2001	
	mese	ora	mese	ora	mese	ora
4°	60.500	349,71	60.500	349,71	60.500	349,71
3°	56.600	327,16	56.600	327,16	56.600	327,16
2°	50.000	289,01	50.000	289,01	50.000	289,01
1°	43.800	253,17	43.800	253,17	43.800	253,17

L' EET verrà erogato a partire dal mese di gennaio 1999, 2000, 2001, solo se la verifica relativa all' anno edile precedente (1° ottobre -30 settembre) - che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi in linea di massima nel mese di dicembre di ciascun anno - darà esito positivo per almeno due dei quattro parametri sotto elencati:

- numero delle imprese iscritte alle Casse Edili artigiane non inferiore del 5% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
- numero dei lavoratori iscritti alle Casse Edili artigiane non inferiore del 10% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
- numero delle ore denunciate alle C.E. artigiane e relativo monte salari non inferiore al 10% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;

[Vertical signatures on the left margin]

[Vertical signatures on the right margin]

[Horizontal signatures at the bottom of the page]

- numero degli addetti al settore iscritti alle liste di mobilità e numero dei lavoratori in CIG speciale edilizia non superiore al 5% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;

Stante la sperimentality del presente istituto le parti convengono di procedere alla verifica, dopo un biennio, dei parametri sopraindicati. Tale verifica potrà individuare ulteriori indicatori e/o adeguare quelli esistenti per l' analisi dell' andamento del settore e dei suoi risultati anche in sostituzione di quelli già fissati nel presente CCRIL.

L' EET sarà assoggettato ad accantonamento presso le Casse Edili.

Art. 11 UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo ed assunti prima dell' 1.4.98 sarà erogata, con la retribuzione del mese di ottobre 1998, a titolo di una tantum, la cifra lorda di lire 300.000 per gli operai ed impiegati e di lire 210.000 per gli apprendisti.

Da tali importi saranno detratte quali acconti le eventuali somme corrisposte a titolo di anticipi su futuri aumenti contrattuali.

L' una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: essa verrà pertanto ridotta di lire 50.000 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo di cui al 1° comma.

La quantificazione dell' una tantum è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere.

Art. 12 PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI PER LE PROVINCE DI VENEZIA E VERONA

L'indennità per gli impiegati per le province di Verona e Venezia a far data dal 1.2.99 saranno le seguenti:

7 liv	294.956
6 liv	272.183
5 liv	226.426
4 liv	198.330
3 liv	179.465
2 liv	162.256
1 liv	141.932

Art. 13 PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI REGIONALE

Con decorrenza 1° luglio 2000 l'indennità per gli impiegati in tutto il territorio regionale saranno le seguenti:

7 liv	318.039
6 liv	286.833
5 liv	238.860
4 liv	213.871
3 liv	193.879
2 liv	174.890
1 liv	152.905

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Leo. Dlli 6

[Vertical handwritten notes on the left margin]

[Vertical handwritten notes on the right margin]

Art. 14. PERMESSI RETRIBUITI - FERIE

a) Riposi compensativi

I dipendenti potranno usufruire di riposi compensativi per 88 ore complessive per ogni anno, devono intendersi soggetti a maturazione nell'arco dell'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre; ed utilizzati con le seguenti modalità:

- 32 ore vanno di norma godute durante i mesi invernali, che convenzionalmente vengono individuati nel periodo che comprende l'ultimo mese di maturazione (dicembre) ed i successivi mesi di Gennaio e Febbraio, anche a frazioni di mezz'ora al giorno, per far fronte alle particolari condizioni meteorologiche di uno o più di questi mesi;

- le altre 56 ore di permessi retribuiti vanno godute a titolo individuale nel periodo che va dall'anno solare di maturazione alla fine del mese di marzo dell'anno successivo, a gruppi di permessi orari non inferiori alla mezza giornata, con preavviso di almeno due giorni, e comunque concordata in ambito aziendale tenuto conto delle esigenze lavorative. Qualora tali permessi non fossero goduti entro la tale scadenza, essi verranno pagati al lavoratore.

Inoltre all'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-operative dell'azienda e per una sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata di norma di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile (CEAV o CEVA) il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 56/87, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

b) Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 160 ore per ogni anno di servizio.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di servizio prestato.

Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si considerano come mese intero.

L'epoca delle ferie, stabilita temperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa, dovrà essere individuata per almeno 80 ore nel periodo estivo, intendendosi quello compreso tra le date del 1° giugno e del 30 settembre, favorendo ove possibile il godimento di queste 80 ore nel mese di agosto (~~mese immediatamente successivo alla maturazione annuale delle ferie~~).

Altre 40 ore verranno usufruite, esigenze produttive permettendo, in periodi concordati tra datore di lavoro e lavoratori e, ove possibile, a prolungamento delle ferie estive.

Ulteriori 40 ore verranno usufruite, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel periodo indicato dai singoli lavoratori aventi diritto i quali dovranno dare comunicazione al datore di lavoro almeno 15 giorni prima.

In ogni caso entro il 31 marzo dovranno essere esaurite tutte le 160 ore di ferie maturate ~~fino al 31 luglio dell'anno precedente~~.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Luigi', 'Polly', and 'M. D.']

Art. 15 MENSA - TRASPORTO - TRASFERTA - PERNOTTAMENTO

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti variazioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ed a volte distanti rispetto alla sede dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto e vitto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto dal CCNL 27 ottobre 1995 relativamente all'art. 42 "Accordi locali" ed all'art. 25 "Trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa.

Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli.

Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

15.1. Mensa

A far data dal 1.10.98 al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di lire 10.240. Tale cifra sarà automaticamente adeguata all'incremento del limite di esenzione contributiva prevista dalla legge per indennità sostitutiva di mensa. Comunque non sarà considerata quale limite massimo nel caso di convenzione tra impresa e trattoria, ristorante o *self-service*.

La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

15.1bis Indennità sostitutiva di mensa

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera almeno di lire 3.500 a partire dal 1.10.98 e almeno di lire 4.000 a partire dal 1.10.99.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento alle Casse Edili artigiane.

La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 1. e 1.bis trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

15.2 Trasporto

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 15.1 (Mensa) ai medesimi, previa comunicazione all'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento al mezzo pubblico.

15.3. Trasferta

Per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto oltre alla fornitura del pasto.

Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Il trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell' azienda nelle seguenti misure e modalità.

All' operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dai confini comunali e oltre 10 chilometri dalla sede dell' impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

a) cantiere situato fuori Comune e oltre 10 Km dalla sede dell' impresa e fino a 20 Km: almeno lire 18.000 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di lire 15.000 l'azienda corrisponderà inoltre una diaria pari a lire 3000 ;

Tale diaria di lire 3.000 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa..

b) cantiere situato oltre 20 Km e fino a 35 Km: almeno lire 22.000 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di lire 15.000, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria pari a lire 7.000;

Tale diaria di lire 7.000 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa .

c) cantiere situato oltre 35 Km: almeno lire 27.000 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di lire 15.000, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria pari a lire 12.000.

Tale diaria di lire 12.000 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso l' azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzo di proprietà di un lavoratore.

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:

a) utilizzo autorizzato dall' impresa dell' auto propria: lire 470 al chilometro;

b) utilizzo auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 570 lire al chilometro;

c) lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: lire 100 al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall' impresa ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto.

15.4. Pernottamento in luogo

In caso di pernottamento in luogo disposto dall' impresa non sono dovuti i trattamenti previsti dal precedente punto 11.3, fatto salvo il riconoscimento all' operaio addetto alla

M.A. *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuto una diaria di lire 10.000 per ogni giorno di trasferta a titolo di rimborso forfetario per le maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto ed alloggio.

Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta con pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio occorrenti a raggiungere il cantiere all' andata e la sede dell' impresa al ritorno.

Art. 16 VESTIARIO DA LAVORO

Fermo restando l' impegno alla fornitura del vestiario tramite le Casse Edili artigiane e quanto previsto dall' art. 7 in materia di contribuzione alle Casse Edili, le parti convengono di rinviare alla revisione dell' accordo sulle prestazioni extracontrattuali del 2 giugno 1992, da compiersi entro il 31.12.1999, la definizione del tipo e le modalità di fornitura del vestiario da lavoro.

Art. 17 AMBIENTE E SICUREZZA

Le parti concordano che a far data dal 1.10.98 verrà versata dalle imprese su un apposito fondo costituito presso le Casse Edili la percentuale dello 0,70% del monte salari per iniziative specifiche sulla sicurezza.

Tale versamento sostituisce a partire dall' anno 1998 la somma di lire 10.000 per ogni dipendente in forza di cui al CCNL 27.10.95 e all' accordo regionale del 12.12.97

Le parti convengono che sperimentalmente le somme raccolte siano destinate alle seguenti attività attribuite all' organismo paritetico territoriale regionale:

- fornitura protettori individuali;
- verifica in cantiere delle norme vigenti in materia di prevenzione e di igiene;
- progettazione di moduli formativi specifici;
- elaborazione di materiali didattici, illustrativi ed informativi;
- attuazione dell' accordo 12.12.97

Con riferimento all' attuazione dell' accordo di cui sopra le parti si attiveranno per la costruzione di un sistema unitario di settore, di rappresentanti territoriali per la sicurezza, individuandone - con tutte le parti interessate firmatarie di contratti collettivi del settore edile nel Veneto - modi, tempi e procedure di costituzione e di effettivo funzionamento.

In questo quadro le organizzazioni sindacali dei lavoratori procederanno alla nomina di tali rappresentanti.

Le parti si impegnano a definire statuto e regolamento dell' organismo paritetico territoriale regionale entro il 30 giugno 1999.

Art. 18 FORMAZIONE

Le parti si impegnano ad avviare la trattativa per la revisione dell' accordo regionale del 22 novembre 1993 entro il 30.6.1999.

Art. 19 INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L' indennità per lavori eseguiti in alta montagna, in considerazione delle diverse orografie del territorio veneto, è così stabilita:

Provincia di Belluno

- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1300 metri 7%
- per lavori eseguiti oltre i 1301 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri 15%
- per lavori eseguiti oltre i 2001 metri sul livello del mare 20%

Provincia di Treviso

- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare 7%

L' indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nel Comune costituente la loro abituale dimora e residenza.

Province di Vicenza e Verona

- per lavori eseguiti oltre i 1200 metri sul livello del mare e fino a 1700 metri 10%

- per i lavori eseguiti oltre i 1701 metri sul livello del mare 15%

L' indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune e nei Comuni limitrofi nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sulla retribuzione di cui all'art. 26 del CCNL.

La percentuale di contribuzione alle Casse edili non va computata per i lavori in alta montagna previsti dal presente articolo.

Art. 20 INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all' art. 24 parte prima del CCNL 27/10/95 sono considerati "lavori disagiati", oltre a quelli indicati nell' art. predetto, i seguenti lavori:

- lavori di manutenzione stradale per i quali l' operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall' impresa, alla manuale stenditura a caldo del conglomerato bituminoso a mezzo "rastrellina" limitatamente all' addetto all' attrezzo, ovvero allo spargimento dell' emulsione bituminosa nebulizzata a caldo sulle superfici da trattare a mezzo di spruzzatrici manuali limitatamente all' addetto allo spruzzo.....10%

L' indennità va computata sugli elementi della retribuzione di cui all' art. 26 del CCNL.

Detta indennità sarà corrisposta per il tempo di effettiva prestazione d' opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

La percentuale di contribuzione alle Casse edili non va computata per i lavori disagiati previsti dal presente articolo.

Art. 21 INDENNITÀ PARTICOLARI PER LE SPECIFICITÀ DI BELLUNO

21.1 Lavori in galleria

L' indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene stabilita nelle seguenti misure, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all' art. 26 del CCNL:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagio.....46%

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murare, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell' interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l' avanzamento e la sistemazione.....26%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.....18%

21.2 Costruzione di linee elettriche e telefoniche

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta una indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell' art. 26 del CCNL per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L' indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti simili eventualmente in atto.

La percentuale di contribuzione e di accantonamento alla Cassa Edile non va computata per le indennità di cui ai precedenti punti 1. e 2.

Art. 22 INDENNITÀ PARTICOLARI PER LE SPECIFICITÀ DI VENEZIA

1) lavori di escavo all' asciutto dei rii della città di Venezia.....16%

2) lavori di escavo nelle cavane e nelle sbocature delle isole ospedaliere, in attuazione del punto 14 dell' art. 24 del CCNL.....16%

3) nell' area della zona industriale di Porto Marghera, trova applicazione, all' interno degli stabilimenti industriali, la speciale indennità dell' 11% di cui al punto 9 dell' art. 24 del CCNL. Per i lavoratori che alla data del presente contratto nella citata zona godono di tale indennità pur lavorando all' esterno degli stabilimenti industriali, essa rimane come "superminimo ad personam".

Letto firmato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASA del Veneto

FILCA CISL del Veneto

FILLEA CGIL del Veneto

FENEAL UIL del Veneto